

# REPUBBLICA ITALIANA

-----

## II PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'atto pubblico in data 31 ottobre 1964, n. 16746, a rogito del dott. Giuseppe Scalvi, notaio in Chiari, relativo alla costituzione e allo statuto della Fondazione « Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Reossi », con sede in Chiari;

Vista l'istanza con la quale il Consiglio di Amministrazione delle OO.PP. Ricovero Vecchi e Ginnasio Morcelli in Chiari, che gestisce la Biblioteca Morcelli e Pinacoteca Reossi, ha chiesto il riconoscimento giuridico della Fondazione suddetta;

Visto l'art. 12 e seguenti del Codice Civile;  
Udito il parere del Consiglio di Stato;  
Sulla proposta del Ministro per la Pubblica Istruzione;

DECRETA :

Art. 1

Alla Fondazione «Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Reossi», con sede in Chiari, costituita con atto pubblico in data 31 ottobre 1964, n. 16746, a rogito del dott. Giuseppe Scalvi, notaio in Chiari, è riconosciuta la personalità giuridica.

Art. 2

È approvato lo statuto della suddetta Fondazione, annesso al presente decreto, e firmato, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 luglio 1966, n.624  
fto Giuseppe Saragat  
cfto Gui

STATUTO DELLA FONDAZIONE  
«BIBLIOTECO MORCELLI - PINACOTECA REPOSSI».

CAPO I

*Origine e scopo dell'istituzione  
e mezzi dei quali essa dispone*

Art. 1

L'Istituzione «Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Reposi», con sede in Chiari, via Bernardino Varisco, trae la sua origine dal Ginnasio Clarensense, già aperto in Chiari fin dal secolo XV, al quale vennero aggregate nel 1821 la Biblioteca, donata dall'Illustre Prevosto Stefano Antonio Morcelli, e nel 1854 la Pinacoteca, fondata dall'avvocato Pietro Reposi.

Trasferito il Ginnasio, ormai statale, in sede separata, rimasero nella vecchia sede la Biblioteca e la Pinacoteca, che nel frattempo si erano arricchite di nuovi volumi e nuove opere d'arte, sistemati in un immobile reso adatto ed ospitale.

Il patrimonio dell'Istituzione, proveniente da lasciti e donazioni fatti per la Biblioteca Morcelli, per la Pinacoteca Reposi e per l'Istruzione in Chiari, all'Istituto Elemosiniere o Congregazione di Carità (ora Ente Comunale di Assistenza), ceduti poi dall'Ente Comunale di Assistenza all'Ente « Biblioteca Morcelli-Pinacoteca Reposi », è composto :

- a) di libri, riviste, quadri, statue, scaffali, ecc.;
- b) dell'immobile parte del quale adibito a sede dell'Istituzione e parte affittato per abitazioni, distinto in mappa di Chiari ai n.ri 4229-4228-4242-4237 sub. 1-4106-4094;
- c) di un quarto della possessione « Fienil Grande » di ha. 13.25.40 distinta in mappa di Chiari ai n.ri 1458-1363-1456-1460-1457-1459-1658-2910;
- d) di titoli dello Stato per nominali L. 4.800.

Il patrimonio di cui alla lettera b) e c) è attualmente valutato in L. 38.000.000, come da perizia asseverata in data 13-10-1961.

Art. 2

Scopo dell'Istituzione è di conservare alla città di Chiari un cospicuo patrimonio letterario ed artistico, com

posto di scelti oggetti di pittura, di scultura, di incisioni di stampe e di libri pregiati, e di metterlo a disposizione dei visitatori, degli studenti, specie appartenenti alla classe bisognosa e meno abbiente, e degli studiosi clarensi e di altre città, per favorire e promuovere l'istruzione e la cultura letteraria e scientifica, lo sviluppo del buon gusto e la cultura delle belle arti.

### Art. 3

Alla spesa per il funzionamento si provvede:

- a) con un contributo annuo da parte del Comune di Chiari in modo da raggiungere la cifra di almeno un milione di entrate ordinarie;
- b) con le pigioni dei locali affittati ammontanti a L. 629.087;
- e) con l'importo dei legati che passa l'Ente Comunale di Assistenza di Chiari in L. 6.555;
- d) con l'interesse dei titoli dello Stato in L. 253;
- e) con l'affitto del quarto della possessione «Fienil Grande» in L. 125.000.

## CAPO II

### *Del Consiglio di Amministrazione*

#### Art. 4

Il governo della Istituzione è affidato al Consiglio di Amministrazione formato da 5 membri, compreso il Presidente. Esso è nominato nel modo seguente: il Presidente ed uno dei membri dal Prefetto; gli altri 3 membri dal Consiglio Comunale.

#### Art. 5

In caso di assenza o d'impedimento del Presidente ne fa le veci il consigliere più anziano di nomina e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di età.

## Art. 6

I componenti del Consiglio di Amministrazione, che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso ed il Prefetto la può promuovere.

## CAPO III

### *Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

## Art. 7

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di maggio e settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge per l'esame del conto consuntivo, per l'approvazione del bilancio preventivo e per le eventuali variazioni al medesimo, a termini dell'art. 6 del R. Decreto 30 dicembre 1923 n. 2841 ed 1 del R. Decreto Legge 20 febbraio 1927 n. 257; le altre ogni qualvolta lo richiedono motivi di urgenza, sia per iniziativa del Presidente, sia per domanda scritta e motivata di almeno due componenti il Consiglio stesso.

## Art. 8

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono essere prese con l'intervento di almeno tre componenti ed a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti.

Hanno sempre luogo a voti segreti, quando si tratti di questioni concernenti persone.

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusta l'art. 15 della legge 17-7-1890 n. 6972, non può prendere parte alla deliberazione.

## Art. 9

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti.

Quando alcuno degli intervenuti si allontani, o ricusi, o non possa firmare, ne viene fatta menzione.

## Art. 10

Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione dell'Ente e al suo regolare funzionamento; delibera i regolamenti di amministrazione e di servizio interno o per il personale, promuove, quando occorra, la modificazione dello statuto; nomina, sospende o licenzia gli impiegati e salariati; delibera le convenzioni da fare coi medesimi; delibera, in genere, su tutti gli affari che interessano l'Istituzione.

## CAPO IV

### *Attribuzioni del Presidente del Consiglio d'Amministrazione*

#### Art. 11

Spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione di rappresentare l'Ente e curare la esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere, per gravi ed urgenti motivi, gli impiegati e salariati e di prendere, in caso di urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo riferirne al Consiglio di Amministrazione in adunanza da convocarsi entro breve termine.

## CAPO V

### *Norme generali di Amministrazione*

#### Art. 12

Il servizio di esazione e di cassa è fatto, di regola, dall'esattore comunale. Nel caso che l'Istituzione venga autorizzata ad avere un tesoriere proprio, a tale tesoriere non si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all'esattore comunale.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione, da approvarsi a termini di legge.

## Art. 13

I mandati di pagamento non costituiscono titolo di scarico per il tesoriere, se non sono muniti delle firme del Presidente e del consigliere che soprintende al servizio cui si riferisce il mandato (o, in difetto, del consigliere anziano), nonché della firma del segretario.

## CAPO VI

### *Disposizioni speciali ed avvertenze*

## Art. 14

È in facoltà di ogni componente del Consiglio di Amministrazione di visitare l'Istituzione per assicurarsi che proceda regolarmente.

## Art. 15

I modi di nomina, la pianta organica, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale sono fissati nel regolamento organico.

## Art. 16

Sono pure materia di disposizione regolamentare:

- a) l'orario e le modalità per l'accesso alla Biblioteca e alla Pinacoteca da parte dei visitatori;
- b) l'orario d'apertura della Biblioteca per gli studiosi;
- e) le modalità per il ritiro dalla Biblioteca dei libri da consultare a domicilio.

## CAPO VII

### *Disposizione finale*

## Art. 17

Nel caso che l'Ente venga sciolto, i beni ritorneranno allo statu quo ante.

## Art. 18

Per le materie non contemplate nel presente statuto si osservano le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e quelle che, in avvenire, saranno emanate in materia di assistenza e di beneficenza pubblica.

Visto: *d'ordine del Presidente della Repubblica*  
*Il Ministro della Pubblica Istruzione*  
Fto Gui